

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 6766 Anno 2020**

**Presidente: SABEONE GERARDO**

**Relatore: SESSA RENATA**

**Data Udienza: 18/11/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DEL PRETE GREGORIO nato a NAPOLI il 05/09/1974

avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI  
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio relativamente a rideterminazione  
delle pene accessorie e inammissibilità nel resto.

udito il difensore

L'Avv. SERGIO STRAVINO si riporta ai motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10/10/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva ritenuto Del Prete Gregorio responsabile di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 L. fall., e lo aveva condannato - esclusa la contestata ipotesi di bancarotta documentale e l'aggravante dei più fatti - alla pena di anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, oltre che applicato allo stesso la interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena e le pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, comma 3, l. f.

Il Del Prete è, in particolare, imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto beni della società "Laboratorio Alfa S.r.l." di Auletta Maria Tecla (dichiarata fallita il 30/4/2008) mediante un contratto simulato di cessione di ramo d'azienda (operato in data 9/3/2006 e avente in realtà ad oggetto l'intero complesso aziendale) in favore della società "Alfa s.r.l. unipersonale", amministrata da lui stesso e costituita un mese prima del contratto.

Secondo la impostazione accusatoria è proprio la minusvalenza registrata con la contabilizzazione della cessione del compendio aziendale a determinare una perdita di esercizio pari a 264.000,00 euro, con conseguente danno al patrimonio della società.

L'imputato, quale amministratore della "Alfa s.r.l. unipersonale" (a sua volta successivamente fallita), operava quindi nuova cessione meno di un anno dopo a favore di altra società, la "Alfa Analisi Cliniche S.r.l." di Saviano Rocco, solo formalmente diversa, ma che in realtà risultava da diversi indici essere prosecuzione di quella gestita dalla Auletta (stessi dipendenti, stesso ruolo di direttore tecnico della Auletta e cartello affisso nella vecchia sede che indicava la prosecuzione presso i locali della nuova società).

La revocatoria fallimentare del contratto di cessione di ramo d'azienda si chiudeva con transazione e versamento di 140.000,00 euro in favore della curatela.



2. Con atto a firma dell'Avv. Salvatore Pane, difensore di fiducia, viene proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Del Prete, articolato in un motivo, col quale si deduce la mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 comma 3 c.p.p. e 111, comma 6, Cost..

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata risulta palesemente viziata da difetto di motivazione, nella misura in cui si risolve nella "generale, generica ed indistinta" affermazione che ritiene condivisibili le affermazioni del Tribunale di primo grado e si sostanzia in un mero richiamo grafico di interi stralci della motivazione di primo grado, senza alcuna valutazione critica degli argomenti riportati nel testo impugnato. Siffatta motivazione meramente informativa (cfr. Cass., Sez. VI, 3/4/2003, Rinella) si porrebbe anche in contrasto con il parziale esito assolutorio per il Del Prete dall'imputazione di bancarotta documentale all'esito del giudizio ordinario di primo grado.

Allo stesso modo la Corte di Appello ha ommesso ogni forma di concreta ed effettiva valutazione dei motivi di appello, articolati puntualmente dalla difesa e ricadenti sulla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sull'infondatezza di una circostanza storica (il precedente rapporto di dipendenza dell'imputato dalla Auletta, titolare della società "Laboratorio Alfa S.r.l., oggetto del contratto simulato di cessione).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è da ritenersi fondato.

L'unico motivo articolato dal ricorrente coglie nel segno, lamentando la mancanza di motivazione che caratterizza il provvedimento in esame.

La sentenza gravata, infatti, si limita a riproporre pedissequamente l'impianto argomentativo della decisione del giudice di primo grado, riportandone interi stralci e trascurando di svolgere in merito un congruo vaglio critico.

Al contempo, ripiegandosi quasi completamente su un supporto argomentativo esterno, è meritevole di censura in sede di legittimità nella misura in cui omette di confrontarsi specificamente con i motivi di appello (cfr. Sez. 3 n. 27416/2014, Rv. 259666 - 01; Sez. 2, n. 56395/2017, Rv. 271700 - 01 secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la

motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello).

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito i requisiti di legittimità della c.d. motivazione *per relationem*: è sufficiente, infatti, che essa, pur limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice, sia idonea a recepire in modo critico e valutativo le cadenze argomentative del provvedimento impugnato (Sez..2, n. 19619 del 13.2.14 2014, Rv. 259929 - 01).

Un altro arresto statuisce altresì la piena legittimità della motivazione "per relationem" quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione ( *ex plurimis*, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, Rv. 26124801; Cass. n. 5340 del 04/11/2014 Rv. 261839 - 01 ).

E' fuor di dubbio che l'iter logico-argomentativo sviluppato dal Giudice di Appello non sia in grado da rispettare siffatti *standard* in punto di esaustività e completezza.

A fronte di specifica deduzione difensiva, volta a negare la fondatezza della circostanza storica che voleva il Del Prete alle dipendenze del laboratorio della Auletta prima di acquisire la titolarità del secondo laboratorio di analisi, da cui si sarebbe anche desunta l'inclinazione soggettiva dell'agente, la sentenza impugnata si limita a rigettarla con clausole di stile apodittiche e totalmente generiche, che importano la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

Vorrà, infine, il giudice del rinvio - in caso di conferma - tener conto, in punto di sanzioni accessorie, della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 e della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 28910 del 28/02/2019

(Rv. 276286 – 01), che ha fissato i criteri secondo cui le dette pene vanno, ora, diversamente determinate.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso il 18/11/2019.